

Spett.le
Comune di Montanaro
Via Matteotti n. 13
Montanaro TO
info@comunemontanaro.it
comune.montanaro.to@legalmail.it
c.a.
Consiglio Comunale

Verbale n. 17/2025

Oggetto: **PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE – piano di razionalizzazione dell'anno 2025**

Il sottoscritto Bollo Corrado, dottore commercialista, in qualità di Revisore unico di codesto Comune, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 30 del 27 settembre 2023 per il periodo dal 26 ottobre 2023 al 25 ottobre 2026,

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale avente per oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute", trasmessa dal Comune il 4 dicembre 2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che, secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L., l'organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3) dell'art.239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che il Comune, conformemente all'orientamento dell'ANCI e della Corte dei Conti (Sezione Emilia-Romagna deliberazione n.3 del 2018), che rileva l'opportunità di acquisire il parere, seppure non obbligatorio, lo ha richiesto nell'ambito di collaborazione con l'attività del Consiglio ex art.239, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Constatato che il parere in questione, ai sensi della citata deliberazione della Corte dei Conti, non può che essere espresso esclusivamente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D.Lgs.175/2016 e che tale orientamento è conforme a quanto ritenuto dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e dall'ANCREL, ad opinione dei quali non si può imporre ai professionisti l'obbligo di pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica.

tanto premesso,

Verificato che, sulla base della documentazione inviata dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, risulta effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 4 dicembre 2025, individuando che tutte devono essere mantenute (con evidenza delle motivazioni a sostegno di tale decisione) e che essa comprende:

- le schede relative alle informazioni per la razionalizzazione delle partecipazioni ex art.20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175

- la relazione tecnica razionalizzazione annuale delle società partecipate ex art.20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art.20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - schede di rilevazione;

Preso atto che il quadro aggiornato delle partecipazioni, appena verificato, nonché degli organismi partecipati, è funzionale alla corretta individuazione del G.A.P. – Gruppo di Amministrazione Pubblica, nonché a delimitare il perimetro di consolidamento del Comune di Montanaro;

Preso atto che l'Ente intende mantenere le partecipazioni societarie possedute alla data della precedente ricognizione al 31.12.2024, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 18 dicembre 2024, con la quale veniva approvato il Piano di razionalizzazione 2024 delle società pubbliche e, precisamente:

- SMAT SPA con quota di partecipazione del 0,0009%;
- SETA SPA con quota di partecipazione del 0,84%;
- TRM SPA con quota di partecipazione del 0,02845%;
- ASM SPA IN LIQUIDAZIONE con quota di partecipazione del 0,38%;
- ASMEL CONSORTILE SOC.CON.S.A.RL con quota di partecipazione del 0,110%;

Dato atto che l'ente ha individuato preliminarmente tutte le società direttamente partecipate, per poi ricomprendere nell'attività di ricognizione, in quanto società indirettamente partecipate, anche le società partecipate da queste ultime (esclusivamente SMAT S.p.A. possiede società partecipate) ed avendo appurato che tale verifica non produce alcun effetto ai fini della revisione ordinaria sulle partecipazioni indirette di SMAT, poiché la partecipazione diretta dell'Ente in SMAT (0,00009%) non consente una sufficiente rappresentatività né alcuna attività di indirizzo o di controllo;

Considerato che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge e, precisamente:

- il rispetto delle condizioni e dei parametri previsti dall'articolo 20, comma 2 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e dalle disposizioni del T.U.S.P. che non rende necessario alcun intervento di riassetto;
- le suddette partecipate sono indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, anche a fronte di convenzioni ed obblighi statutari;
- le partecipazioni sono considerate di interesse generale per la collettività;

Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'articolo 239 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D. Lgs. 19.8.2016, n. 175;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

limitatamente alla coerenza dei documenti rispetto al D. Lgs.175/20156

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata, che prevede il mantenimento delle partecipazioni richiamate in precedenza, per quanto attiene alla coerenza degli atti di razionalizzazione prospettati rispetto al D.Lgs.175/2016;

invita l'ente

1. a monitorare attentamente l'andamento del costo dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
2. a procedere a verifiche periodiche dei bilanci delle partecipate ed a vigilare sull'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale, anche per le forniture ricevute dalle medesime.

Settimo Vittone, 15 dicembre 2025

Il Revisore unico
Dott. Corrado Bollo